



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 118 del 09 dicembre 2020

Oggetto:

Gestione della struttura Centro COVID Pegaso

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamate, in particolare, le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn.630, 638, 639 e 641 del 2020;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 con il quale:

- all'articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- all'articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze alfine

di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", come convertito con modificazioni dalla L.n.159/2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Richiamata l'ordinanza n.96 del 24 ottobre 2020 in riferimento al rapporto con i sindaci e il territorio per il contrasto al COVID-19;

Richiamata l'ordinanza n.97 del 26 ottobre 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il Decreto Legge 9 novembre 2020, n.149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».”;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.105 del 9 novembre 2020 che dispone l’attivazione di posti letto di degenza ordinaria, da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione, per far fronte alle esigenze straordinarie di ricovero connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

Tenuto conto che la suddetta Ordinanza stabilisce che il coordinamento, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, finalizzati all’individuazione sia delle necessità per rendere funzionali e operative le nuove strutture, sia delle modalità della loro successiva gestione, è assicurato dal Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

Considerato che la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, con l’apporto del Tavolo tecnico di coordinamento istituito con l’Ordinanza n.105/2020 ha attivato un gruppo tecnico composto da professionisti di diverse Aziende sanitarie regionali, che hanno curato l’allestimento della struttura sanitaria temporanea, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n.18/2020, presso l’edificio CREAM sito in via Galcianese 34, Prato, denominata di seguito Centro COVID Pegaso;

Preso atto che la finalità perseguita dalla struttura è l’incremento di posti letto di degenza ordinaria per la cura e l’assistenza di pazienti con quadro clinico da COVID-19 e che ciò consente di aumentare la potenzialità di intervento del SSR per rispondere alle seguenti esigenze:

1. dotare il sistema sanitario regionale di una maggiore capacità di ricovero dei pazienti in caso di incrementi massicci della domanda di ospedalizzazione di pazienti COVID;
2. alleggerire le strutture ospedaliere regionali del carico di richieste di ricovero in degenza ordinaria e low care, durante la gestione delle eventuali fasi di ripresa dell’epidemia;
3. accelerare, quando più possibile in base agli scenari epidemici, una ripresa delle attività ordinarie in precedenza ridotte o sospese da parte delle strutture ospedaliere esistenti;

Ritenuto di ribadire che, in conformità a quanto previsto dalla ordinanza n.105/2020 sopracitata, le linee di indirizzo programmatiche in merito all’utilizzo della struttura, avente valenza regionale, saranno fornite dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali, per assicurarne la fruibilità da parte di tutti i territori, tenendo conto delle relative esigenze prioritarie;

Dato atto che, mediante la ordinanza n.105/2020, è stato dato mandato all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantire la funzionalità e l'operatività del Centro COVID Pegaso ed è stato dato mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e all'AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, nel quale sarà collocato il Centro, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo, prevedendo, nelle more della sottoscrizione del contratto, di concedere, fin da subito, all'AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo da avviare i lavori necessari;

Ritenuto di individuare, nell'Azienda USL Toscana Centro, il soggetto giuridico responsabile, a tutti gli effetti di legge, della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso, con conseguente assegnazione alla predetta Azienda del personale deputato a garantire la funzionalità del Centro, con l'attivazione del comando e nel rispetto di tutti gli istituti contrattuali vigenti;

Ritenuto di demandare all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie che, a vario titolo, potranno contribuire alla gestione del Centro;

Valutato di prevedere che le convenzioni necessarie all'allestimento restano in vigore mentre sono rimesse all'autonomia dell'Azienda USL Toscana Centro la gestione di quelle necessarie al funzionamento;

Ritenuto di ribadire che l'Azienda USL Toscana Centro, nello svolgimento del ruolo di responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso, potrà avvalersi delle deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze delle diverse Autorità, inerenti l'emergenza sanitaria in corso, ed in particolare delle deroghe, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. n.18/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Valutato che per l'attivazione e conseguente supporto alla gestione della struttura sanitaria temporanea Centro COVID Pegaso, quale articolazione gestionale da utilizzare per l'intero territorio regionale nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia necessario il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie ed enti del SSR, anche in merito al tema del reclutamento del personale necessario per far fronte alle attività assistenziali nella nuova struttura, reclutamento che sarà oggetto di confronto con le OOSS di categoria a livello regionale come previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle norme;

Ritenuto di demandare all'AUSL Toscana Centro il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici definiti a livello regionale per il raggiungimento degli obiettivi del Centro COVID Pegaso;

Dato che la curva pandemica nel momento attuale prefigura la situazione di una ripresa delle attività ordinarie in precedenza ridotte o sospese da parte delle strutture ospedaliere esistenti per queste finalità si stima un fabbisogno di personale reperibile all'interno di quello già in forza al SSR, comunque integrabile con nuove assunzioni;

Sia quanto in ultimo indicato al punto precedente che le opportune ulteriori azioni di implementazione di personale per aumentare la disponibilità di posti letto in caso di ripresa del bisogno di ricovero ospedaliero saranno oggetto di confronto con le OOSS di categoria a livello regionale;

Valutato di stabilire che, per la peculiare caratteristica del Centro, si ritiene opportuno privilegiare il coinvolgimento di professionisti già inseriti nella rete ospedaliera, con esperienza nella gestione di pazienti di questa tipologia, e che ciò rende indispensabile un reclutamento anche all'interno delle varie strutture sanitarie regionali che metteranno a disposizione su base volontaria, personale con le specifiche competenze necessarie alle attività assistenziali nei moduli via via attivati;

Ritenuto di prevedere che il fabbisogno dei moduli predetti sarà oggetto di confronto ai tavoli della trattativa aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro, mentre ai tavoli di trattativa delle Aziende sanitarie che concorrono all'adeguamento degli standard assistenziale del Centro verrà affrontato il tema degli eventuali fabbisogni che si determinano da questi temporanei spostamenti di personale;

Dato atto che il personale che opererà presso il Centro beneficerà degli istituti retributivi e incentivanti previsti dai CCNLL, dalle norme e regolamenti vigenti, ivi compresa l'estensione dei benefici per l'indennità COVID;

Ritenuto di prevedere che, al fine di evitare che i maggiori oneri di costi del personale gravino sui fondi contrattuali dell'Azienda USL Toscana Centro, i costi correnti che gravano sui bilanci delle Aziende sanitarie di provenienza saranno oggetto di apposito finanziamento da parte della Regione Toscana, in aggiunta alla ripartizione del FSR attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali anche su base regionale

Valutato, altresì, di prevedere che la Regione Toscana procederà a regolare i rapporti economici con le Aziende ed Enti del SSR per la copertura dei costi di funzionamento relativi ai servizi e alle risorse messe a disposizione del Centro COVID Pegaso, nelle more della definizione della rimborsabilità dei suddetti costi da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, trattandosi di un intervento realizzato nell'ambito della Funzione 2.0 "*Sanità, assistenza sociale e veterinaria*" della Regione Toscana in eventi di protezione civile;

Ritenuto, pertanto, che a tale scopo viene istituito a livello regionale un capitolo di spesa specifico attraverso il quale si provvederà, mediante la Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, al rimborso dei costi sostenuti dalle Aziende ed Enti del SSR e al riconoscimento delle prestazioni sanitarie erogate presso il Centro direttamente a favore dell'Azienda USL Toscana Centro alla quale lo stesso è giuridicamente affidato, senza ricorrere a meccanismi di compensazione tra Aziende;

Valutato di prevedere che venute meno le esigenze straordinarie di utilizzo temporaneo del Centro COVID Pegaso, e tenuto conto delle risultanze inerenti il suddetto utilizzo, la Regione Toscana valuterà l'impiego più idoneo della struttura, ponendo in essere, eventualmente, ogni necessario adempimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e viste le OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e successive, le seguenti misure:

1. di ribadire che, in conformità a quanto previsto dalla ordinanza n.105/2020 sopracitata, le linee di indirizzo programmatiche in merito all'utilizzo della struttura, avente valenza regionale, saranno fornite dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali, per assicurarne la fruibilità da parte di tutti i territori, tenendo conto delle relative esigenze prioritarie;
2. di individuare, nell'Azienda USL Toscana Centro, il soggetto giuridico responsabile, a tutti gli effetti di legge, della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso, con conseguente assegnazione alla predetta Azienda da parte delle altre aziende ed Enti del SSR del personale deputato a garantire la funzionalità del Centro, con l'attivazione del comando e nel rispetto di tutti gli istituti contrattuali vigenti;
3. di demandare all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie che, a vario titolo, potranno contribuire alla gestione del Centro predetto;
4. di ribadire che l'Azienda USL Toscana Centro, nello svolgimento del ruolo di responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso, potrà avvalersi delle deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze delle diverse Autorità, inerenti l'emergenza sanitaria in corso, ed in particolare delle deroghe, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. n.18/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
5. di demandare all'AUSL Toscana Centro il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici definiti a livello regionale per il raggiungimento degli obiettivi del Centro COVID Pegaso;
6. di stabilire che, per la peculiare caratteristica del Centro, si ritiene opportuno privilegiare il coinvolgimento di professionisti già inseriti nella rete ospedaliera, con esperienza nella gestione di pazienti di questa tipologia, e che ciò rende indispensabile un reclutamento anche all'interno delle varie strutture sanitarie regionali che metteranno a disposizione su base volontaria, personale con le specifiche competenze necessarie alle attività assistenziali nei moduli via via attivati;
7. di prevedere che il fabbisogno dei moduli predetti sarà oggetto di confronto ai tavoli della trattativa aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro, mentre ai tavoli di trattativa delle Aziende sanitarie che concorrono all'adeguamento degli standard assistenziale del Centro verrà affrontato il tema degli eventuali fabbisogni che si determinano da questi temporanei spostamenti di personale;

8. di dare atto che il personale che opererà presso il Centro beneficerà degli istituti retributivi e incentivanti previsti dai CCNLL, dalle norme e regolamenti vigenti ivi compresa l'estensione dei benefici per l'indennità COVID;
9. di prevedere che, al fine di evitare che i maggiori oneri di costi del personale gravino sui fondi contrattuali dell'Azienda USL Toscana Centro, i costi correnti che gravano sui bilanci delle Aziende sanitarie di provenienza saranno oggetto di apposito finanziamento da parte della Regione Toscana, in aggiunta alla ripartizione del FSR attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali anche su base regionale.
10. di prevedere che la Regione Toscana procederà a regolare i rapporti economici con le Aziende ed Enti del SSR per la copertura dei costi di funzionamento relativi ai servizi e alle risorse messe a disposizione del Centro COVID Pegaso, nelle more della definizione della rimborsabilità dei suddetti costi da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, trattandosi di un intervento realizzato nell'ambito della Funzione 2.0 "*Sanità, assistenza sociale e veterinaria*" della Regione Toscana in eventi di protezione civile;
11. di istituire a livello regionale un capitolo di spesa specifico attraverso il quale si provvederà, mediante la Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, al rimborso dei costi sostenuti dalle aziende ed Enti del SSR e al riconoscimento delle prestazioni sanitarie erogate presso il Centro direttamente a favore dell'Azienda USL Toscana Centro alla quale lo stesso è giuridicamente affidato, senza ricorrere a meccanismi di compensazione tra aziende;
12. di prevedere che venute meno le esigenze straordinarie di utilizzo temporaneo del Centro COVID Pegaso, e tenuto conto delle risultanze inerenti il suddetto utilizzo, la Regione Toscana valuterà l'impiego più idoneo della struttura, ponendo in essere, eventualmente, ogni necessario adempimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- al Capo del Dipartimento di Protezione civile;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente